



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 15/10/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2009, n. 907

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1496 del 04.08.2009. “Comune di Castrignano del Capo (Le). Autorizzazione alla tumulazione privilegiata extra cimiteriale nella Chiesa Santuario di Santa Maria di Leuca di Mons. Mario Miglietta, ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 285/90. L. R. 30 novembre 2000, n. 21 L. R. 30 novembre 2000, n. 22”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all’art. 114 prevede il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato.

VISTO il D.P.C.M. 26/5/2000 “Individuazione delle risorse finanziarie strumentali ed amministrative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.L.gvo 31.3.1998, n. 112”, che ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”.

VISTO il D.P.R. 285/90 di “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” che all’art. 105, punto 1, prevede: “A norma dell’art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga in località differenti dal cimitero, e con l’osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.

Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

VISTA la nota del Ministro della Salute prot. n. 1924 del 21.05.2002, trasmessa alle Regioni, con la quale è intervenuto con atto di chiarimento che specifica, tra l’altro, per quanto riguarda l’art. 105 “tumulazione privilegiata”, che: “Sulla base dei principi desumibili dagli articoli 113 e 114 del decreto legislativo 112/98, sembra indubbio l’automatico conferimento di volta in volta alle Regioni territorialmente competenti della funzione autorizzativa della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni”.

Vista la Legge regionale 30 novembre 2000, n.21 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria” all’art. 8, punto 1, prevede: “Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni”; al comma c): “rilascio dell’autorizzazione su parere dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria”; al comma d) “esercizio delle ulteriori competenze previste dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria”.

VISTA la Legge regionale 30 novembre 2000, n.22 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali” che detta criteri e disciplina il procedimento di attuazione regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli Enti Locali nelle materie di cui all’art. 117 della Costituzione in quelle delegate dalla Stato di cui all’Art. 118, comma 2.

VISTA la D.G.R. n. 2035 del 29.12.2004 che ha stabilito la documentazione di rito da produrre a supporto dell’istanza di tumulazione privilegiata, di cui all’Art. 105 del D.P.R. 285/90, anche ai fini della verifica degli aspetti igienico-sanitari e della “conferma da parte del Presidente della Regione delle speciali condizioni che concorrono al rilascio della prevista autorizzazione” per la proposizione della Deliberazione di Giunta Regionale e quindi della predisposizione del Decreto presidenziale;

VISTA la documentazione di rito, prodotta dal legale rappresentante della Basilica-Santuario di Santa Maria di Leuca in data 20.05.2009 e dal Sindaco di Castrignano del Capo in data 21.05.2009, agli atti del competente Ufficio 1, settore ATP, dell’Assessorato alle Politiche della Salute, finalizzate al rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione privilegiata, ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 295/90, nella Chiesa-Santuario di Santa Maria di Leuca, della salma di Mons. Mario Miglietta, già Vescovo di Ugento, nato a Leverano il 25.01.1925, deceduto in data 17.01.1996 e sepolto nel cimitero di Leverano.

VISTA la nota dell’Assessorato alle Politiche della Salute, settore ATP, Uff. 1, prot. n. 24/7421/1 del 06.07.2009, trasmessa al sig. Presidente della Giunta regionale in cui, considerata la discrezionalità autorizzativa, da parte del Presidente della Giunta, che presuppone una valutazione sul merito dell’istanza, chiede la conferma presidenziale delle speciali condizioni che concorrono al rilascio del nulla osta alla tumulazione privilegiata, ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 295/90, nella Chiesa Santuario di Santa Maria di Leuca della salma di Mons. Mario Miglietta, già Vescovo di Ugento, nato a Leverano il 25.01.1925, deceduto in data 17.01.1996 e sepolto nel cimitero comunale di Leverano.

VISTA la nota prot. n. 0008614 del 21.07.2009, con la quale il Presidente della Giunta regionale, esaminata la documentazione, in considerazione della figura e dell’opera di Mons. Mario Miglietta, concede il nulla-osta, ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 285/90, della salma di Mons. Mario Miglietta, nella Chiesa-Santuario di Santa Maria di Leuca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1496 del 04.08.2009, ad oggetto: “Comune di Castrignano del Capo (LE). Autorizzazione alla tumulazione privilegiata extra-cimiteriale, nella Chiesa Santuario di Santa Maria di Leuca di Mons. Mario Miglietta ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 285/90. L.R. 30 novembre 2000, n. 21, L.R. 30 novembre 2000, n. 22.”

DECRETA

di autorizzare, ai sensi dell’Art. 105 del D.P.R. 285/90, L.R. 30 novembre 2000, n. 21. L.R. 30 novembre 2000, N. 22, la tumulazione privilegiata nella Chiesa Santuario di Santa Maria di Leuca della salma di Mons. Mario Miglietta, già Vescovo di Ugento, nato a Leverano il 25.01.1925, deceduto in data

17.01.1996 e sepolto nel cimitero comunale di Leverano.

- di trasmettere per il tramite dell'Assessorato alla Sanità il presente decreto per quanto di competenza al:

- Reverendo Giuseppe Stendardo, legale rappresentante della Basilica Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae in Leuca;
- Sindaco del Comune di Castrignano del Capo;
- Azienda ASL LECCE;

- di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della G.R. ai sensi della deliberazione di G.R. 3690 del 31.07.1998;

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 della L.R., 12 aprile 1004, n. 13, poiché conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul BURP della Regione Puglia.

Bari, 29 settembre 2009

Vendola
